Fisco internazionale

Le NUOVE FRONTIERE del TAX PLANNING in ASIA: HONG KONG S.A.R.

di Giancarlo Cervino

DATI GENERALI

Il territorio di Hong Kong (letteralmente «porto profumato»), occupato nel 1841 dalla Gran Bretagna, era stato formalmente ceduto a quest'ultima dalla Cina a perpetuità con il trattato di Nanchino del 29.8.1842, concedendo la costituzione di un porto franco e la creazione di un registro navale utilizzabile anche dai cinesi proprietari di imbarcazioni.

Un conflitto diplomatico provocò la reazione della Gran Bretagna, che invase Pechino e costrinse la Cina, con la convenzione di Pechino del 1860, a cedere la penisola di *Kowlonn*.

Comunque, l'isola e la penisola costituiscono appena un decimo della superficie totale, essendo il resto costituito dai cosiddetti «Nuovi Territori» ceduti in affitto dalla Cina l'1.7.1898 per 99 anni.

Tutti i territori sono stati **restituiti** alla Repubblica Popolare Cinese (*People's Republic of China* – **P.R.C.**), in virtù di un accordo firmato fra i due Stati il 19.12.1984, a partire dall'1.7.1997.

Da quella data, Hong Kong è una ***Special Administrative Region*** (HK S.A.R. – Regione Amministrativa Speciale) ai sensi dell'art. 31 della Costituzione cinese, con la formula politica di «**uno Stato**, **due sistemi**», basata sulla promessa della P.R.C. di non imporre il sistema economico socialista per i prossimi 50 anni e sulla garanzia di un ampio livello di autonomia, tranne nei settori della politica estera e della difesa.

Le **lingue** ufficiali sono l'**inglese** ed il **cinese** cantonese (leggermente diverso sia nella scrittura che nella pronuncia dal cinese mandarino, lingua ufficiale della P.R.C. ed anche la più diffusa).

Hong Kong è attualmente una S.A.R. della P.R.C., retta da un **capo** del **Governo** eletto da un comitato di 800 membri e con un gabinetto di 21 membri. Esiste un **Consiglio Legislativo** unicamerale di 60 membri, di cui 30 eletti con suffragio popolare per quattro anni.

Anche se duramente colpita dalla recessione provocata dalla crisi finanziaria asiatica del 1998 e dall'epidemia di Sars, si tratta di una delle realtà economiche più dinamiche del sud-est asiatico, con un PIL pro capite stimato nel 2003 di 28.800 Dollari Americani (€ 22.249,69 – € 1 è pari a 1,2944 USD al 25.3.2005), ed esportazioni pari ad USD 225,9 miliardi (€ 174,5 miliardi).

La **moneta** corrente è il **Dollaro di Hong Kong** (HKD, 1 Euro equivale a circa 10,093 HKD in data 25.3.2005). **Non** vige alcun **controllo** dei **cambi**.

Per maggiori dettagli, consigliamo la consultazione del sito Internet del Governo *http://www.gov.hk* e per avere una panoramica di tutta la legislazione interna in lingua inglese *http://www.doj.gov.hk* e http://*www.justice.gov.hk*.

LIMITED COMPANY

La **legislazione societaria** si basa sui principi di ***Common Law*** ed è contenuta nel *Chapter 32* della *Companies Ordinance* (CO), suddivisa in 367 sezioni ed in vigore dall'1.1.1997.

La forma societaria più utilizzata è quella della ***Limited Company By Shares*** (simile alla nostra S.p.a.) il cui nome può essere denominato soltanto in lingua inglese o alternativamente in cinese o in entrambe.

Nella forma di ***Private Company*** (sez. 29 CO), il **numero massimo** di **azionisti** deve essere di **50**, non è possibile la sollecitazione al pubblico risparmio, ci sono negli statuti dei vincoli alla trasferibilità dei titoli azionari e, se due o più persone detengono congiuntamente una o più azioni della società, allora sono considerate come un azionista unico.

Questa forma societaria può avere anche un **solo azionista**, che deve sottoscrivere e versare il **capitale** rappresentato da almeno **un titolo azionario** del valore di HKD 1 (€ 0,0989).

Il capitale **sottoscritto** è solitamente fissato in **HKD 1.000** (€ 98,90). Il capitale può essere denominato in qualsiasi divisa estera.

Esiste un'**imposta** fissa di **registro** alla costituzione di **HKD 2.600** (€ 257,14) ed una tassa di licenza annuale del medesimo importo.

La **gestione** è affidata ad almeno **un manager** (che può essere scelto senza alcun vincolo di residenza o nazionalità, sia esso una persona fisica o giuridica) ed **una segretaria** (persona fisica o giu-

ridica, che deve essere residente in HK S.A.R.) e, anche se la società non esercita alcuna attività sul territorio, devono essere annualmente redatti un **bilancio** ed un **conto economico certificati** da un revisore indipendente, e deve essere **presentata** una **dichiarazione fiscale** dei redditi all'Amministrazione competente (*Hong Kong Inland Revenue*).

REGIME FISCALE e ACCORDI INTERNAZIONALI

L'art. 108 della *Basic Law* di HK S.A.R. stabilisce che il territorio ha una **propria legislazione fiscale separata** da quella della **P.R.C.**

Le **convenzioni** e i trattati internazionali in materia fiscale ratificati dalla **P.R.C. non** si **applicano** ad Hong Kong, ma quest'ultima ha il potere di negoziarne in maniera indipendente con altri Stati ed organizzazioni internazionali, a condizione che utilizzi il nome «Hong Kong S.A.R. of the P.R.C.».

Fra questi spicca la prima **Convenzione** per l'eliminazione della doppia imposizione e la prevenzione dell'evasione fiscale riguardante le imposte sul reddito ed il capitale, firmata il 10.12.2003, ratificata il 7.10.2004, ed in vigore dall'1.1.2004 in **Belgio** e dall'1.4.2004 in **HK S.A.R.** (l'anno fiscale in HK S.A.R. decorre dall'1.4 al 31.3 dell'anno successivo).

La Convenzione con il Belgio è ispirata al Modello dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE).

In data 11.2.1998, HK S.A.R. e la **P.R.C.** hanno firmato un ***Memorandum** of Understanding on the Arrangement for **Avoidance** of **Double Taxation*** (un accordo per l'eliminazione della doppia imposizione), in vigore dall'1.7.1998, che prevede l'esenzione dei redditi derivanti dalle operazioni di trasporto aereo, marittimo e terrestre interne ed internazionali effettuate da società di HK S.A.R. sul territorio della P.R.C. dall'imposta sul reddito e sulla cifra d'affari di quest'ultima.

Inoltre, le **imprese** di HK S.A.R. che **operano** in **P.R.C.** (tranne quelle di trasporto) sono **esenti** da **imposizione** sui redditi, **salvo** il caso in cui questi ultimi siano attribuibili ad una **stabile organizzazione** situata sul territorio cinese.

L'accordo, che non copre le ritenute alla fonte e l'imposizione sulle plusvalenze, prevede altresì che un residente di HK S.A.R. che produca reddito in P.R.C. sia assoggettato ad imposizione ad HK S.A.R., ma che abbia diritto ad un credito d'imposta per le imposte pagate in P.R.C. nei limiti dell'imposizione locale.

Il **regime** fiscale di HK S.A.R. contenuto nella ***Inland Revenue Ordinance***, in vigore dall'1.7.1997, è uno degli ultimi rimasti al mondo che sia basato sul **principio** dell'imposizione dei residenti su base **territoriale**.

In pratica, non viene **tassato** il **reddito** mondiale dei contribuenti residenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, ma **soltanto** quello **derivante** da un'**attività** lucrativa, professionale o imprenditoriale **svolta** sul **territorio**.

I **redditi** prodotti all'**estero non** scontano alcuna **imposizione** locale, anche se rimpatriati, a prescindere dal fatto che abbiano subito o meno un'imposizione estera.

Per la **verifica** della **localizzazione** della realizzazione dei profitti da parte di una società si tiene in considerazione il luogo dove i **contratti** sono «***effected***». Questo termine include non soltanto il luogo di materiale **esecuzione formale**, ma anche quello di **negoziazione**, **firma** ed esecuzione **materiale** di tutti i termini contrattuali.

Qualora alcune **transazioni** possano risultare **dubbie** circa il luogo di svolgimento, e quindi potenzialmente soggette ad imposizione locale, è possibile consultare il funzionario (*Commissioner*) dell'Amministrazione fiscale per ottenere un **accordo preventivo** vincolante.

I **redditi** prodotti localmente da una persona giuridica o da un imprenditore sono **tassati** ad un'aliquota del **17,5%**.

Non vi è alcuna **imposizione** sulle **plusvalenze** realizzate, sui **dividendi** e sugli **interessi**.

Se **un'attività** di **agenzia** o di intermediazione commerciale è **svolta** a partire **da HK S.A.R.**, anche se relativa a transazioni estere, genera in ogni caso un reddito da commissioni **imponibile** localmente. È, quindi, molto importante pianificare dove verrà svolta l'operatività della società.

I **pagamenti** a titolo di **canoni** versati o versabili a non residenti per il diritto di utilizzo di alcune proprietà intellettuali sono assoggettati ad una **ritenuta** del **5,25%** se il **debitore** ed il beneficiario non sono fra loro **collegati**; in caso contrario, la ritenuta sale al **17,5%**. Questo vale sia per i diritti sfruttati localmente, sia per quelli utilizzati all'estero, ma per i quali il debitore ha diritto ad una deduzione fiscale per i canoni versati.

TRATTATO HONG KONG – BELGIO

Un'interessante e nuova **possibilità** di pianificazione fiscale per gli investimenti cinesi nell'Unione Europea in particolare e nel Continente in generale passa attraverso il possibile utilizzo di una **società belga detenuta** da una società di **HK S.A.R.**, grazie alla ratifica della Convezione citata.

La Convenzione è **applicabile non soltanto** alle **società** costituite e registrate ad **HK S.A.R.** ma a tutte quelle che hanno **localmente** la **sede** principale

di direzione e gestione, anche se formalmente sono registrate in giurisdizioni estere.

Poiché HK S.A.R. consente anche a società costituite in Cina o in altre giurisdizioni di essere quotate alla Borsa Valori locale, anche queste ultime potranno accedere ai benefici convenzionali.

Anche se la Convenzione richiama il Modello OCSE, esiste una **differenza** nel trattamento delle stabili organizzazioni di cui all'**art. 5**, il quale riduce a **6 mesi** (su un arco temporale di 12 mesi) il **tempo minimo** per avere un cantiere (o un'attività di supervisione o di consulenza) **con stabile organizzazione**.

La **ritenuta** convenzionale sui **dividendi** è del **15%**, ridotta al **5%** se il beneficiario del reddito è una società che detiene una partecipazione nel capitale di almeno il 10% nella società figlia, ed **azzerata** se la percentuale sale al **25%** ed è **detenuta** per un periodo **ininterrotto** di almeno **12 mesi** al momento del pagamento del dividendo (se il periodo non è ancora trascorso, la società distributrice deve prelevare la ritenuta a titolo precauzionale, ma non versarla all'Amministrazione fiscale, se non nel caso in cui intervenga una vendita prima dei 12 mesi, altrimenti, può versarla alla casa madre).

Di fatto, viene **applicata** una **regola simile** a quella presente nella prima versione della **Direttiva** europea madre-figlia sui **dividendi** (90/435/CEE del 23.7.1990).

La **ritenuta** alla fonte **belga** sugli **interessi** pagati ad una società di HK S.A.R. è **ridotta** dal 15% al **10%**, mentre nessuna ritenuta si applica in uscita da HK S.A.R., non essendo prevista dalla normativa interna. Alcuni tipi di interessi non sono, però, assoggettati ad alcuna imposizione come, per esempio quelli versati su debiti commerciali risultanti da pagamenti differiti a fronte di fornitura di beni e servizi di un'impresa.

La **ritenuta** sui **canoni** viene invece fissata per entrambe le parti al **5%** e questo avrà un'influenza positiva soprattutto per le imprese del Belgio che detengono proprietà intellettuali tramite delle società di HK S.A.R.

Se, tuttavia, si tratta di una società di HK S.A.R. che dà in licenza ad una sua controllata belga un diritto, e quest'ultima la concede a sua volta in sublicenza ad un'altra società dell'Unione europea che risponda ai criteri della Direttiva 2003/49/CE del Consiglio del 3.6.2003 sul regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e canoni fra società consociate di Stati membri diversi, resta il **dubbio** sull'**applicazion**e dell'art. 5 della Direttiva stessa.

Quest'ultimo permette agli Stati membri di revocare i benefici della Direttiva o rifiutarne l'applicazione nel caso in cui le transazioni in oggetto abbiano come obiettivo principale, anche se non esclusivo, l'evasione o l'elusione fiscale o abusi. La stessa disposizione, al co. 1, prevede che la Direttiva non osta all'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per impedire frodi o abusi.

La **Convenzione** in questione **non contiene**, però, simili **clausole** o **limitazioni** e quindi dovrebbe essere pienamente **applicabile**.

HONG KONG S.A.R. e ITALIA

Il Territorio di **HK S.A.R.** è indicato nelle tre principali «**Black List**» italiane, vale a dire:

– D.M. 4.5.1999 **[CFF ❷ 5740]**, per la determinazione della residenza fittizia delle **persone fisiche** ex art. 2, co. 2-bis, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 **[CFF ❷ 5102]**;
– D.M. 21.11.2001 **[CFF ❷ 5930 – 5932]**, per l'applicazione della normativa sulle società controllate estere (**CFC**) di cui agli artt. 167 e 168, D.P.R. 917/1986 **[CFF ❷ 5267 e 5268]**;
– D.M. 23.1.2002 **[CFF ❷ 5951 – 5953]**, sull'**indeducibilità** dei **costi** nelle transazioni commerciali di cui al co. 10, dell'art. 110, D.P.R. 917/1986 **[CFF ❷ 5210]**.

I tre decreti **non prevedono** alcuna eccezione o esclusione e ciò provoca non pochi **problemi** a coloro che lavorano quotidianamente o detengono partecipazioni in aziende locali.

L'unica possibilità per le imprese, per poter evitare le ripercussioni negative derivanti dall'applicazione di simili legislazioni, è di richiedere un **interpello** preventivo ex art. 167, co. 5, D.P.R. 917/1986 per quanto riguarda le CFC, oppure, nel caso più frequente di relazioni commerciali con società di HK S.A.R., dando **dimostrazione**, ex art. 110, co. 11, D.P.R. 917/1986, di svolgere **prevalentemente** un'**attività commerciale** effettiva **oppure** dimostrando che le **operazioni** poste in essere rispondono ad un **effettivo interesse economico** ed hanno avuto **concreta esecuzione**.

Il tutto è subordinato all'**indicazione separata** in **dichiarazione** dei redditi degli ammontari dedotti (Rigo RF50 del Quadro RF del Modello Unico 2005).

CFF ❶ – CFF ❷ : vedi CODICI FISCALI FRIZZERA n. 1 o n. 2